

RIFORMA FORENSE/ Proposte in Commissione giustizia alla Camera

Una barriera agli avvocati

Numero chiuso nelle facoltà di giurisprudenza

DI GABRIELE VENTURA

Numero chiuso alle facoltà di giurisprudenza per frenare l'accesso alla professione di avvocato. Perché l'università continua a consentire un ingresso indiscriminato di studenti che poi, una volta laureati, si ritrovano disoccupati o precari. Questa la denuncia dell'Organismo unitario dell'avvocatura, che ha partecipato ieri in commissione Giustizia della Camera alle audizioni sulla riforma forense, insieme all'Associazione nazionale forense e alla Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza. Secondo l'Oua, che, come il Consiglio nazionale forense, chiede a Montecitorio di spingere sull'acceleratore per l'approvazione della riforma, possono comunque essere approvate in corsa delle modifiche al testo varato dal Senato. Tra queste, appunto, l'inserimento del numero programmato all'università. «Non è possibile varare una credibile riforma della professione conser-

vando lo stesso numero di laureati che hanno diritto all'accesso», afferma l'Oua nel documento consegnato alla II Commissione. «Bisogna, al contrario, studiare una riforma che elevi non solo la preparazione ma anche il livello meritocratico. Non è ammissibile, infatti, che vi sia nell'albo forense il 40% di disoccupati intellettuali e un precariato determinato dall'università che consente l'in-



gresso indiscriminato alimentando aspettative che vengono sistematicamente deluse». Per il resto, il testo approvato dal Senato «contiene un complesso di norme che non possono non raccogliere il consenso dell'Oua,

salvo alcune correzioni anche sostanziali». Tra le altre cose, l'Organismo unitario dell'avvocatura chiede di ripristinare la previsione che includeva tra i requisiti per la iscrizione all'albo quello di «aver superato l'esame di abilitazione non oltre cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione». E la norma che prevedeva che l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, «che non abbia compiuto cinquant'anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di selezione informatica di cui all'art. 45 (da ripristinare nel suo testo originario)».

L'Anf, invece, chiede alla Camera di non affrettare l'approvazione della riforma senza correggere le criticità. «Non siamo d'accordo con la strategia di approvare il testo e poi fare le modifiche», afferma il segretario nazionale,

Ester Perifano, «alcuni punti, poi, potrebbero essere approvati tramite decreto legge, come il ripristino delle tariffe minime vincolanti. Tra i punti critici evidenti, segnaliamo il procedimento disciplinare e la regolamentazione dell'accesso che, con le modifiche introdotte dal Senato, addirittura peggiora la situazione rispetto a quella attuale». Infine, il Comitato unitario dei patrocinatori stragiudiziali (Cups), assieme all'Associazione nazionale esperti di infortunistica stradale (Aneis), ha replicato alla commissione Giustizia in merito alla scorsa audizione del Cnf, affermando che «se dovesse essere approvato il ddl sulla riforma della professione forense, di colpo limiterebbe l'esercizio dell'attività stragiudiziale in forma autonoma solo agli avvocati». «Tale innovazione, anzi involuzione», conclude il Cups, «porterebbe in effetti alla perdita del lavoro per migliaia di professionisti quali patrocinatori stragiudiziali, esperti di infortunistica stradale, consulenti specializzati in rami avanzati del diritto».

—©Riproduzione riservata—

I DATI DEL 2010

Corte Ue, aumentano le pendenze

DI ANNA IRRERA

Mole di lavoro record per i giudici della Corte di giustizia dell'Ue. Diminuisce, invece, la durata dei procedimenti. Nel 2010, infatti, sono state 631 le nuove cause rispetto alle 563 del 2009. La situazione è identica per quanto riguarda le domande di pronuncia pregiudiziale. Il numero di procedimenti pregiudiziali proposti quest'anno è, per il secondo anno consecutivo, il più elevato mai raggiunto e, rispetto al 2009, in aumento del 27,4% (385 cause nel 2010 rispetto a 302 cause nel 2009). Questi alcuni dei dati resi noti ieri dalla stessa Corte che ha riconosciuto una leggera diminuzione nel numero di procedimenti chiusi nel 2010: 574 rispetto alle 588 del 2009. Per quanto riguarda la durata dei procedimenti, i dati statistici si rivelano positivi. Così, relativamente ai rinvii pregiudiziali, tale durata è di 16,1 mesi. Un'analisi comparativa mostra che, per tutto il periodo relativamente al quale la Corte dispone di dati statistici affidabili, la durata media di trattazione delle cause pregiudiziali ha raggiunto il suo livello minimo nel 2010. Quanto ai ricorsi diretti ed alle impugnazioni, la durata media di trattazione è stata, rispettivamente, di 16,7 mesi e di 14,3 mesi (a fronte di 17,1 mesi e di 15,4 mesi nel 2009). Dal punto di vista statistico, l'anno 2010 è stato contraddistinto, quindi, da diverse tendenze. Tra cui il mantenimento del numero di cause definite, sensibilmente superiore a 500 (527 cause definite). «Tale risultato», spiega la Corte, «non è stato tuttavia sufficiente a contenere l'aumento del numero delle cause pendenti, che è di 1.300 cause al 31 dicembre 2010». L'altro trend riguarda la durata del procedimento, che si è significativamente ridotta, in media di 2,5 mesi (passando da 27,2 mesi nel 2009 a 24,7 mesi nel 2010). Tale diminuzione è ancora più sensibile per quanto riguarda le cause definite con sentenza nelle materie diverse dalle impugnazioni e dalla proprietà intellettuale, per le quali si è registrata una riduzione di più di sette mesi nella durata del procedimento. Quanto alle tribune della funzione pubblica, anche in questo caso le statistiche mostrano un aumento delle cause promosse nel 2010: 139 cause, a fronte di 113 nel 2009.

EFFETTI DI UNA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Fallimenti, percorso a ostacoli per i crediti

Si complica la vita degli imprenditori con crediti verso le procedure concorsuali. La Sezione tributaria della Cassazione ha infatti emesso una pronuncia che corrobora la prassi degli organi verificatori e accertatori, abrogando la riferibilità ai criteri civilistici per la formazione del bilancio in tema di passaggio a perdite dei crediti commerciali verso le procedure concorsuali.

Con la recente sentenza 22135/2010 la Cassazione si pone in linea con la visione in materia degli organi verificatori e accertatori stabilendo che «l'anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto: quello della dichiarazione di fallimento, o di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa, al concordato preventivo, alla Amministrazione delle grandi imprese in crisi».

In assenza di tale coincidenza, per la deduzione occorrerà attendere la chiusura della procedura concorsuale: il che, come è noto, può significare dieci o 15 anni pieni.

Così limitando l'operatività anche di quel po' di «polmone» finanziario costituito dall'accesso alla deduzione di crediti che verranno realizzati, se lo verranno, solo in «moneta fallimentare» (ossia per riscate percentuali) la sentenza 22135/2010 comporterà per l'imprenditore la necessità di dedicarsi, nel secondo semestre dell'anno, ad un'attività di minuziosa verifica dello stato dei suoi debitori e lo scongiurerà in quello stesso spazio temporale dal deposito di istanze di fallimento, onde evitare il rischio che il Tribunale adito le accolga magari a metà dicembre.

Da un punto di vista pratico insomma la recente pronuncia rischia di peggiorare la situazione senza regole né controllo con cui l'imprenditoria italiana deve fare continuamente i conti: oppressa da un oggettivo deficit di tutela nei confronti dei debitori - che spesso affollano i registri delle camere di commercio dove li ritroviamo «inattive», in liquidazione volontaria, cancellate senza liquidazione, cessate e così via, magari per anni e anni dopo la loro decozione pur non idonea a fondarne il fallimento - e ora costretta a correre dietro alle situazioni a rischio per evitare di vedersi sfumare anche la possibilità di deduzione in tempi ragionevoli.

La sentenza in esame lascia poi francamente perplessi anche sotto il profilo giuridico: non foss'altro perché rimane in essa perduto il riferimento al «criterio ermeneutico della (pur solo) tendenziale unità dell'ordinamento giuridico» - evocato invece dall'unica altra sentenza sul punto, la n. 12831 del 2002, che dichiarava che «non v'è ragione di escludere aprioristicamente la possibilità che l'apprrezzamento di tali elementi consenta di individuare i requisiti di certezza e di determinabilità della perdita con riguardo ad un esercizio diverso da quello nel quale la procedura concorsuale si è aperta».

L'ultima decisione ha poi fatto silenziosamente inappellabile «giustizia» delle pur pregevoli - e, si spera, riconsiderabili da future pronunce - argomentazioni con cui nel 2002 si era sottolineato che «la questione» delle perdite su crediti verso procedure concorsuali deve essere risolta «in base alla regola generale posta dall'art. 75, comma primo del dpr 22 dicembre 1986 n. 917, per cui i componenti del

reddito di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare cui concorrono a formarla nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni», tanto più che l'art. 66, comma terzo, dpr n. 917/1986 (ora 101, n. 5) venne introdotto a suo tempo dal testo unico delle imposte sui redditi in sostituzione della regola precedentemente seguita, per la quale i requisiti della certezza e determinabilità della perdita non si ritenevano verificati per effetto dell'apertura della procedura concorsuale, ma solo al momento della sua chiusura.

Tale disposizione - sottolineava nel 2002 la Corte - confliggeva in maniera evidente e insanabile con la regola valevole per il bilancio civilistico, di cui all'art. 2426 n. 8 c.c., per il quale i crediti devono essere iscritti a bilancio secondo il valore di presumibile realizzazione; e proprio la necessaria armonizzazione delle due normative - oltre che la logica e l'argomento terminologico consistente nell'osservazione che deducibilità non vuol dire obbligo di deduzione, ma solo sua possibilità - permette di concludere che la norma tributaria «disponendo la deducibilità dei crediti nell'anno di apertura della procedura concorsuale, non ne impone perciò la deduzione, e non offre una base all'assunto che essa dovrebbe aver luogo indefettibilmente in quell'esercizio», tanto più che è «doveroso riconoscere che i vari tipi di procedure concorsuali consentono, in tutto o in parte, il recupero del credito in dipendenza di molteplici variabili».

Giovanna Vernarecci
di Fossombrone

—©Riproduzione riservata—